

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1007 DEL 31/05/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DR.SSA REGINANNA JORIZZO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 902/24

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota n. 38879 di protocollo del 26 aprile 2024, la dr.ssa Reginanna JORIZZO ha chiesto la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie;
- agli atti dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" risulta che la dr.ssa Reginanna JORIZZO è stata assunta come dirigente medico a tempo indeterminato nella disciplina di medicina interna con decorrenza dal 5 settembre 2002; all'atto delle dimissioni perfezionatesi il giorno 10 maggio 2022 risultava assegnata all'unità operativa semplice dipartimentale di diabetologia del Distretto 2 "Alto vicentino";
- risulta altresì agli atti che all'atto delle dimissioni la dipendente avesse superato con esito positivo la valutazione dei quindici anni di esperienza professionale ai fini del riconoscimento della conseguente fascia dell'indennità di esclusività con decorrenza dall'1 ottobre 2017;
- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, l'interessata risultava titolare di incarico di funzione dirigenziale di natura professionale consolidata - C3 "Ottimizzazione SDO" all'interno dell'unità operativa semplice dipartimentale di diabetologia del Distretto 2 "Alto vicentino";
- ai sensi delle vigenti disposizioni per l'acquisizione del personale dettate dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024, l'Azienda dispone dell'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di medicina interna acquisita in esito alla programmazione del primo trimestre 2024, riscontrata favorevolmente con nota dell'Area sanità e sociale n. 128314 del 12 marzo 2024 in corso di efficacia biennale di validità;
- il Direttore sanitario e il Direttore dei servizi socio sanitari hanno espresso parere favorevole alla riassunzione dell'interessata.

Considerato che:

- la possibilità di ricostituzione del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario è prevista dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità stipulato il 23 gennaio 2024, il quale dispone che *"il dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere all'ultima Azienda o Ente con la quale è stato instaurato il rapporto di lavoro, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso"*;
- sulla richiesta di ricostituzione l'Azienda si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta;
- in caso di accoglimento della richiesta, la ricostituzione del rapporto di lavoro è disposta nella medesima disciplina e previa stipulazione di un nuovo contratto individuale a tempo indeterminato;
- il dirigente è ricollocato nella fascia di esclusività maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- nei confronti del dirigente che abbia favorevolmente superato il quinquennio di servizio prima della cessazione del rapporto di lavoro, l'Azienda o Ente conferisce un nuovo incarico dirigenziale nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 23 del C.C.N.L. 23.1.2024 e dalla contrattazione integrativa aziendale;
- ai dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico, l'articolo 11 del contratto collettivo integrativo stipulato il 16 settembre 2020 recante il regolamento aziendale in materia di individuazione, graduazione e attribuzione degli incarichi ai dipendenti di qualifica dirigenziale del ruolo sanitario (recepito con deliberazione n.

1387 del 28 ottobre 2020) prevede l'assegnazione diretta dell'incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo – codice C4;

- l'attribuzione dell'incarico comporta la sottoscrizione di un contratto integrativo del contratto individuale di lavoro che definisce tutti gli aspetti connessi all'incarico conferito (denominazione, oggetto, obiettivi da raggiungere, durata e retribuzione di posizione spettante), da stipulare entro trenta giorni, salvo proroga di stipula stabilita dalle parti.

Dato atto che:

- la ricostituzione del rapporto di lavoro in favore dell'interessato è in ogni caso subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni;
- essa comporta la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 15 del C.C.N.L. 23.1.2024, subordinatamente alla verifica del mantenimento da parte dello stesso dell'idoneità alle specifiche mansioni e degli altri requisiti previsti per l'assunzione;
- l'articolo 16, comma 11, del C.C.N.L. 23.1.2024 dispone che sono esonerati di diritto dal periodo di prova i dirigenti delle aziende ed enti del comparto che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e disciplina; peraltro, la clausola contrattuale fa salva la richiesta del dirigente di essere assoggettato a nuovo periodo di prova;
- la spesa derivante dalla ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà registrata nei competenti conti del personale dei bilanci dell'Azienda con decorrenza dall'effettiva immissione in servizio;
- trattasi di spesa coerente agli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale previsti dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024;
- si richiama il limite di spesa previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 adottato in via definitiva con deliberazione n. 102 del 24 gennaio 2024 facente parte del Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 adottato con deliberazione n. 159 del 29 gennaio 2024.

Visti e richiamati:

- gli articoli 15 e 16 del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 23 gennaio 2024 in tema di contratto di lavoro e di disciplina del periodo di prova dei dirigenti del ruolo sanitario;
- l'articolo 18 del medesimo C.C.N.L. in tema di ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- gli articoli 21 e seguenti del medesimo C.C.N.L. nonché il C.C.I.A. 16 settembre 2020 (recepito con deliberazione n. 1387 del 28 ottobre 2020) in tema di incarichi dei dipendenti di qualifica dirigenziale del ruolo sanitario;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 adottato in via definitiva con deliberazione n. 102 del 24 gennaio 2024 facente parte del Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 adottato con deliberazione n. 159 del 29 gennaio 2024.

Per quanto sopra il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di provvedere in merito alla richiesta di ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico nella disciplina di medicina interna pervenuta dalla dr.ssa Reginanna JORIZZO con la nota in premessa richiamata.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria

della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio- Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni indicate nelle premesse e in conformità alla clausola contrattuale prevista all'articolo 18 del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 23.1.2024, la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso con la dr.ssa Reginanna JORIZZO in qualità di dirigente medico nella disciplina di medicina interna;
2. di dare atto che la ricostituzione del rapporto di lavoro comporta la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 15 del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 23.1.2024, subordinatamente alla verifica del mantenimento da parte dell'interessata della piena idoneità alle specifiche mansioni e degli altri requisiti previsti per l'assunzione;
3. di precisare che ai sensi dell'articolo 16, comma 11, del medesimo C.C.N.L., il dirigente è esonerato dall'iniziale periodo di prova, fatta salva la richiesta del dirigente di esserne assoggettato;
4. di disporre che all'interessata è attribuito l'incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo – codice C4 – la cui denominazione, oggetto, obiettivi da raggiungere, durata e retribuzione di posizione spettante sono definiti mediante sottoscrizione di un contratto integrativo del contratto individuale di lavoro, da stipulare entro trenta giorni dalla ricostituzione del rapporto, salvo proroga di stipula stabilita dalle parti;
5. di delegare l'esecuzione del provvedimento all'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane";
6. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento rientra nel limite del costo complessivo del personale previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026 adottato in via definitiva con deliberazione n. 102 del 24 gennaio 2024 e facente parte del Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 adottato con deliberazione n. 159 del 29 gennaio 2024;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.